



Allegato A)

alla deliberazione del
C.P. n. 47 del 13.12.2011

***PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
SETTORE INFRASTRUTTURE, VIABILITA' E
TRASPORTI***

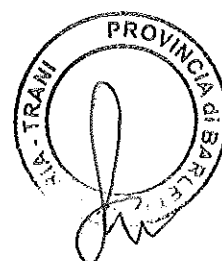
**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI
ESAMI PER L'ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI
ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA**

Piazza Plebiscito, 34 - 76121 - Barletta - C.F./P.IVA 06931240722
tel: 0883.1978180 - fax: 0883.959711 - email: infrastrutture.trasporti@provincia.bt.it



INDICE

ART. 1	Oggetto	pag. 3
ART. 2	Fonti normative	pag. 3
ART. 3	Soggetti interessati	pag. 3
ART. 4	Requisiti tecnici e morali per l'ammissione agli esami	pag. 4
ART. 5	Domanda di ammissione	pag. 5
ART. 6	Programmi di esame per gli insegnanti di teoria	pag. 5
ART. 7	Programmi d'esame per gli istruttori di guida	pag. 6
ART. 8	Modalità di svolgimento dell'esame	pag. 6
ART. 9	Mancato conseguimento dell'idoneità	pag. 7
ART. 10	Sessione d'esame	pag. 7
ART. 11	Commissione d'esame	pag. 7
ART. 12	Compiti e compensi della Commissione	pag. 8
ART. 13	Titolo di abilitazione	pag. 8
ART. 14	Revoca dell'abilitazione	pag. 9
ART. 15	Sospensione dell'attività di insegnante di teoria o di istruttore di guida	pag. 9
ART. 16	Entrata in vigore	pag. 9



Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento definisce le modalità per l'espletamento degli esami per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola.

Art.2

Fonti normative

La materia inerente l'espletamento degli esami per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola è regolata dalla seguente normativa:

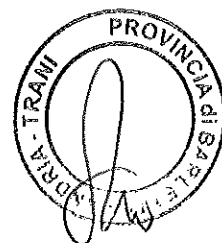
- a) art.123 del "Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992 modificato dal comma 5 dell'art.10 della L.n°40 del 2 aprile 2007)" - come novellato dall'articolo 10, comma 5-septies, del D.L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito, con modificazioni, dalla L.n°40 del 2 aprile 2007 e, da ultimo, dall'articolo 20, comma 5, lettere f), g) ed h) della L.n°120 del 29 luglio 2010 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» - che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, nonché i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome di soggetti formatori, diversi dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, per l'erogazione di detti corsi;
- b) artt.335 e 336 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" (D.P.R.n°495 del 16 dicembre 1992);
- c) D.M.n°317 del 17 maggio 1995 modificato ed integrato dal decreto L.n°7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge dalla L.n°40 del 2 aprile 2007;
- d) D.Lgs.n°112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59.";
- e) L.n°122 del 30.07.2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.n°78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.";
- f) D.M.n°17 del 26.01.2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola".

Art.3

Soggetti interessati

Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida ai sensi dell'art.123, comma 7 del D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992.

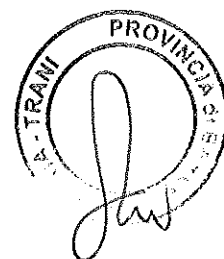
Detti soggetti dovranno propedeuticamente conseguire l'attestato di qualifica professionale di cui all'art.2 e all'art.7 del D.M.n°17 del 26.01.2011, rilasciato da soggetti/enti formatori (accreditati dal Dirigente provinciale del Settore "Politiche del lavoro, formazione professionale e pubblica istruzione"), che dovrà essere presentato da ciascun candidato in allegato all'istanza di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.



Art.4

Requisiti tecnici e morali per l'ammissione agli esami

1. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:
 - a. età non inferiore a diciotto anni;
 - b. diploma di scuola media di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art.120 comma 1 del D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992 e succ. mm. ed ii.;
 - d. patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica:
 - a. età non inferiore a ventuno anni;
 - b. diploma di scuola media di secondo grado;
 - c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art.120 comma 1 del D.Lgs.n°285 del 30 aprile 1992 e succ. mm. ed ii.;
 - d. patente di guida, come individuate dal D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, comprendenti:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida deve essere in possesso dei requisiti tecnici e morali di cui ai precedenti 1. e 2..
4. L'insegnante di teoria già in possesso di abilitazione può conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A) del medesimo decreto, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3 del citato D.M.n°17 del 26 gennaio 2011. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 8 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a) dello stesso decreto ministeriale.
5. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3 del citato D.M.n°17 del 26 gennaio 2011. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3 del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
6. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il



conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del citato D.M.n°17 del 26 gennaio 2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3 del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 8, verte sulla prova di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c1) del D.M.n°17 del 26 gennaio 2011.

7. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Art.5

Domanda di ammissione

1. La domanda in bollo per la partecipazione agli esami per il riconoscimento dell'idoneità di insegnante e/o di istruttore di autoscuola diretta al Presidente della Provincia, dovrà essere compilata secondo uno schema predisposto dal Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti", sottoscritta dal richiedente e contenere in allegato:
 - a. copia fotostatica della patente di guida posseduta;
 - b. attestato di qualifica professionale di cui all'art.2 e/o all'art.7 del D.M.n°17 del 26.01.2011, rilasciato da soggetti/enti formatori (accreditati dal Dirigente provinciale del Settore "Politiche del lavoro, formazione professionale e pubblica istruzione");
 - c. attestazione del versamento della tassa d'esame;
 - d. attestazione del versamento del contributo funzionamento Commissione di esame.

Art.6

Programmi di esame per gli insegnati di teoria

1. Ai sensi dell'art.3 comma 2 e dell'art.10 comma 2 del D.M.n°17 del 26.01.11, l'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 del medesimo decreto ministeriale e riguardano i seguenti argomenti:
 - a. elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario);
 - b. elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione);
 - c. procedure legali in caso di incidente e assicurazione ed illecito amministrativo;
 - d. definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale;
 - e. definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
 - f. disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione);
 - g. autotrasporto di persone e di cose, elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità;
 - h. trasporto delle merci pericolose;
 - i. conducenti e titoli abilitativi alla guida;
 - j. norme di comportamento sulle strade;
 - k. illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni;
 - l. elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
 - m. stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, etc.;
 - n. elementi di primo soccorso;
 - o. elementi di fisica;



p. autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante.

Art.7

Programmi d'esame per gli istruttori di guida

1. Ai sensi dell'art.8 comma 2 e dell'art.10 commi 1 e 3 del D.M.n°17 del 26.01.11, l'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 1 del medesimo decreto ministeriale e riguardano i seguenti argomenti:

parte teorica

- a. definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento;
- b. elementi di fisica;
- c. peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli ed utilizzo dei diversi dispositivi
- d. norme di comportamento sulle strade;
- e. elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni;
- f. stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, etc.;
- g. elementi di primo soccorso.

parte pratica

verifica della capacità di istruire gli allievi alla guida di veicoli relativi alla patente da conseguire.

Art.8

Modalità di svolgimento dell'esame

1. L'esame per insegnante di teoria si articola in quattro prove di cui due scritte, da svolgersi in un unico giorno, e due orali:
 - a. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
2. L'esame per istruttore di guida si articola in tre prove di cui una scritta ed una orale, da svolgersi in un unico giorno, ed una pratica:
 - a. Prima prova: il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b)



il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b. seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c. terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M.n°17 del 26.01.2011; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova, di durata non inferiore a 15 minuti, deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui al successivo art.11 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, per una durata non inferiore a 15 minuti, condotto da un componente della Commissione di cui al successivo art.11 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M.n°17 del 26.01.2011;

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, per una durata non inferiore a 15 minuti, a scelta della Commissione di cui al successivo art.11, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M.n°17 del 26.01.2011.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M.n°17 del 26.01.2011 sostengono solo le prove d'esame di cui alle precedenti lettere a. e b).

4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Art.9

Mancato conseguimento dell'idoneità

Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove. Qualora non risulti idoneo dovrà ripresentare la domanda, come disciplinato dal precedente art.5, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di 60 giorni dalla data della prova non superata.

Art.10

Sessione d'esame

Con provvedimento del Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti", da affiggere all'Albo Pretorio della Provincia, dovranno essere indette le relative sessioni di esame in coerenza del numero delle istanze pervenute. Con il medesimo provvedimento saranno, altresì, stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione, le sedi e il calendario delle prove di esame.

Art.11

Commissione di esame

1. La commissione esaminatrice, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.8 del D.M.n°17 del 26.01.2011 ed al punto 5 dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14.02.2002, è composta da:



- a. dal Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" o, in caso di assenza, da altro dirigente all'uopo incaricato, con funzioni di Presidente;
- b. da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale di Bari del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, designato dal proprio Direttore;
- c. da un rappresentante della Regione Puglia, designato dal Presidente della Regione, in possesso di attestato professionale di insegnante e istruttore di scuola guida, con esperienza di almeno cinque anni in entrambe le funzioni.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un dipendente del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" nominato dal Dirigente provinciale del medesimo settore.

2. Per ogni componente effettivo della Commissione, viene contemporaneamente designato un componente supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
3. I componenti della Commissione, ed i loro supplenti, sono nominati dal Presidente della Provincia e durano in carica tre anni dalla nomina.
4. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione.
5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico ed è sostituito per il periodo residuo necessario al completamento dell'incarico triennale.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del Presidente, o suo supplente, e di almeno due componenti.

Art.12

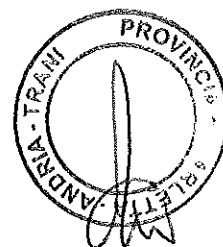
Compiti e compensi della Commissione

1. La Commissione esaminatrice valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dalla Segreteria della Commissione.
2. La Commissione valuta, mediante le procedure d'esame di cui all'art.8, l'idoneità dei candidati a svolgere la professione di insegnante e/o istruttore di scuola guida.
3. L'esito di ogni prova, ad eccezione di quelle di cui alla lett.a. dei commi 1 e 2 dell'art.8, viene determinato a maggioranza di voti dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Ai componenti della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Commissione. L'importo del gettone di presenza è stabilito con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

Art.13

Titolo di abilitazione

1. Al candidato che abbia superato gli esami per insegnante di teoria o per istruttore di guida o per insegnante di teoria ed istruttore di guida, viene rilasciato dal Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti", previa domanda, il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "*Attestato di qualifica professionale*";
2. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria, istruttori di guida o insegnanti di teoria ed istruttori di guida devono fare richiesta al Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" di apposita tessera. Quest'ultima dovrà essere restituita al Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" qualora il titolare interrompa per più di sei mesi l'esercizio della professione.



Art.14
Revoca dell'abilitazione

1. Il Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti", dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora venga revocata la patente di cui all'art.4 commi 1 e 2 ed il titolare non riesca a riconseguitarla nell'arco dell'anno successivo.

Art.15
Sospensione dell'attività di insegnante di teoria o di istruttore di guida

1. Qualora all'insegnante di teoria o di istruttore di guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, al Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" della Provincia.
 2. Il Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" dispone, qualora il fatto ricorra per la seconda volta, la sospensione dell'attività di insegnante di teoria per un periodo uguale alla sospensione della patente.
 3. Il Dirigente provinciale del Settore "Infrastrutture, viabilità e trasporti" dispone la sospensione dell'attività di istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente.
- L'esercizio dell'attività di insegnante di teoria o di istruttore di guida è sempre sospeso in caso di revoca della patente di guida di cui all'art.3 commi 1, 2 e 3 o in caso di mancata conferma di validità.

Art.16
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

